



OGGETTO: COVID-19, MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO – DL 30 del 13 marzo 2021

A distanza di pochi giorni dall'ultimo provvedimento, contenuto nel DPCM 2 marzo 2021, è stato varato un nuovo decreto, questa volta sotto forma di decreto legge.

In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle imminenti Festività Pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il nuovo provvedimento stabilisce **misure maggiormente restrittive** rispetto a quelle già in vigore, **per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.**

Viene introdotta la **zona rossa** in **tutta Italia** per **il fine settimana di Pasqua** e l'Italia si tinge solo di **arancione** e **rosso** (per ora l'unica eccezione è la Sardegna che rimane in zona bianca) per tutto il periodo che va **dal 15 marzo al 6 aprile 2021.**

Scompare, di fatto, l'applicazione delle regole meno restrittive adottate fin qui per le zone gialle. Infatti, anche nelle zone che, sulla carta, sarebbero qualificate gialle, si applicano le regole per le zone arancioni.

Nel Decreto vengono introdotti nuovi parametri per la "colorazione" delle regioni e dei territori. Si prevedono alcuni automatismi basati sul numero di contagi in rapporto alla popolazione.



In particolare, viene previsto che:

- le regole per le zone rosse, mediante Ordinanza del Ministero della Salute, si applicano anche nelle Regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
- i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive.

Pertanto, ci sarà la possibilità di essere ancora più precisi nell'individuare le zone a maggior rischio epidemiologico ed **intervenire anche a livello locale con provvedimenti mirati e tempestivi.**

Fatta questa premessa, il decreto stabilisce che:

- **dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021**, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;
- **nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021**, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le

Risorse SpA

Sede legale: Viale Giulio Richard, 7 – Milano 20143

Iscri. Trib. Milano n° 57949 - Aut. Min. Lav. Prot. n° 1143 S.G.

Tel. 02/52.81.01 – Fax 02/00.66.52.83

Capitale Sociale € 2.496.000,00 i.v.

www.risorse.it - info@risorse.it

P. iva 12388680154

ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Si ricorda che, indipendentemente dal periodo e dalla zona, sono sempre consentiti gli spostamenti per motivi di salute, lavoro o necessità.



Il decreto si compone di soli 4 articoli e pone inoltre un focus sulla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, unitamente al diritto dei minori di essere accompagnati e seguiti in questa fase di ripresa della didattica a distanza.

In particolare, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, si prevede

- per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti;
- per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

I congedi saranno retroattivi dall'1 gennaio 2021 e retribuiti al 50% sotto i 14 anni di età dei figli.

Alla luce del quadro sopra delineato, qualora fosse utile, riportiamo brevemente le regole da rispettare nelle zone arancioni e rosse per le attività economiche.



In particolare:

- sono chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nonché teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e sale da ballo e comprensori sciistici;
- sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto;
- nelle zone arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; invece, nelle zone rosse le attività commerciali al dettaglio sono chiuse eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
- sono chiusi, nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- sono chiusi in zona rossa i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

Risorse SpA

Sede legale: Viale Giulio Richard, 7 – Milano 20143

Iscr. Trib. Milano n° 57949 - Aut. Min. Lav. Prot. n° 1143 S.G.

Tel. 02/52.81.01 – Fax 02/00.66.52.83

Capitale Sociale € 2.496.000,00 i.v.

www.risorse.it - info@risorse.it

P. iva 12388680154

- i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, ecc.), restano aperti, nel rispetto dei protocolli approvati, solo nelle zone arancioni. Nelle zone rosse restano aperte solo le lavanderie, tintorie e i servizi di pompe funebri e attività connesse, mentre è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti.

- le attività di ristorazione sono sospese ma resta possibile la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Anche in questo caso, per bar e altri esercizi simili senza cucina l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

15/03/2021

Risorse SpA

Sede legale: Viale Giulio Richard, 7 – Milano 20143

Iscr. Trib. Milano n° 57949 - Aut. Min. Lav. Prot. n° 1143 S.G.

Tel. 02/52.81.01 – Fax 02/00.66.52.83

Capitale Sociale € 2.496.000,00 i.v.

www.risorse.it - info@risorse.it

P. iva 12388680154